

Parco Naturale Regionale di Tepilora

Deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 15 aprile 2019

Addì 15 Aprile 2019, alle ore 15.30 a Bitti presso la sede del Parco, si è riunita l'Assemblea del Parco Naturale Regionale di Tepilora per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

14. Approvazione regolamento incentivi funzioni tecniche

Sono presenti:

Roberto TOLA: Sindaco del Comune di Posada e Presidente del Parco;

Francesco Murgia: Funzionario Provincia di Nuoro- Vicepresidente;

Giuseppe Ciccolini: Sindaco del Comune di Bitti;

Omar CABRAS: Sindaco del Comune di Torpè;

Graziano SPANU: Sindaco del Comune di Lodè.

Salvatore Mele: Direttore Servizio Territoriale FoReSTAS Nuoro.

Assente:

Marianna MOSSA: Funzionario Regione Sardegna- Assessorato Difesa Ambiente;

E' presente, senza diritto di voto, il Direttore facente funzioni Dott.ssa Graziella Deledda.

Il Presidente illustra all'Assemblea il presente punto all'ordine del giorno ed apre la discussione:

L'ASSEMBLEA

VISTA il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento di contabilità vigente;

PREMESSO che l'art. 113 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 testualmente recita: " A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";

PRECISATO che ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113 del D.lgs 50/2016 si stabilisce che: " L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.....";

CONSIDERATO che, come precisato dal comma 4 del medesimo art. 113 del D.lgs 50/2016: "Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e



strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.";

VISTO l'art. 13 della Legge n. 114/2014 che prevede che la ripartizione delle risorse del fondo per funzioni tecniche venga effettuata con i criteri e le modalità previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa e stabiliti in un apposito Regolamento;

RITENUTO che si rende necessario:

- prevedere la redazione di un provvedimento che dovrà essere adottato da parte del responsabile del Servizio competente, in cui dovranno essere indicati tutti i soggetti che parteciperanno alla distribuzione del fondo di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016, relativamente ad ogni singolo progetto, con previsione di facoltà di revoca, ed indicazione specifica dei compiti assegnati ad ognuno di essi;
- distribuire in maniera equilibrata la percentuale dell'incentivo a seconda del grado di responsabilità dell'attività.

ATTESO che la delegazione trattante dovrà prendere atto dello schema di Regolamento suddetto con proprio verbale di riunione;

VISTA la nota prot.6116 del 07/12/2016 con la quale lo schema di regolamento è stato trasmesso ai Sindacati;

VISTA il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento di contabilità vigente;

A votazione unanime e palese

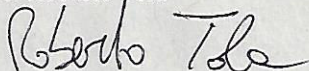
DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI TRASMETTERE** copia del presente Regolamento alla delegazione trattante per la presa d'atto di competenza;
3. **DI TRASMETTERE** il suddetto Regolamento ai titolari di posizione organizzativa e al personale dipendente interessato, al Nucleo di Valutazione e al Revisore dei Conti;
4. **DI PUBBLICARE** lo schema di Regolamento sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'albo pretorio on-line;

A votazione unanime e palese di **APPROVARE** l'immediata esecutività del presente atto.

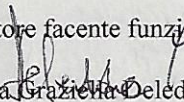
Il Presidente

Dr. Roberto Tola



Il Direttore facente funzioni

Dott.ssa Grazia Deledda



Parco Naturale Regionale di Tepilora

VERBALE

L'anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di luglio , alle ore 16,30 in Siniscola presso la sala consiglio dell' Unione dei Comuni del Mont' Albo , sono presenti i signori:

- **Dott.ssa Graziella Deledda** - Segretaria - Rappresentante di parte pubblica;
- **Ing. Marino Satta** - Rappresentante di parte pubblica;
- **Dott.ssa Graziella Mellino** - Rappresentante della società DASEIN organismo di valutazione;
- **Dott. Luciano Boi** - Rappresentante Sindacale CISL Nuoro;

I presenti regolarmente convocati passano all' esame del punto all' ordine del giorno:

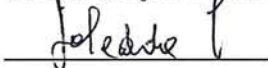
Regolamento per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del fondo " Incentivi per funzioni tecniche" (Dlgs. 18 aprile 2016, N. 50, art 113 e smi), al fine di acquisire il visto in delegazione trattante.

Esaminato il regolamento e ritenuto meritevole, lo si approva e si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

La seduta è tolta alle ore 17:00

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Graziella Deledda



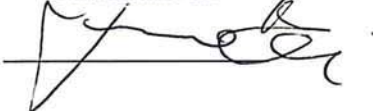
Ing. Marino Satta



Dott.ssa Graziella Mellino

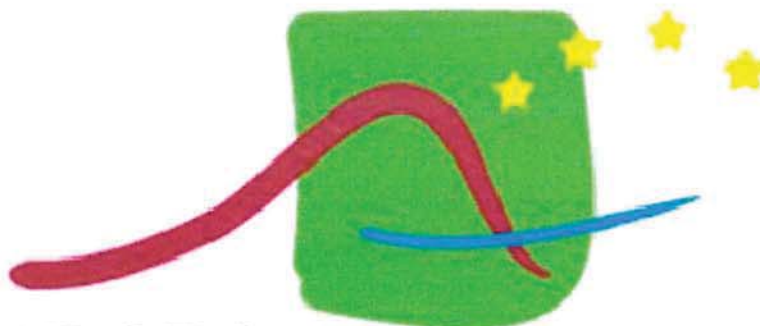


Dott. Luciano Boi





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



TEPILORA

PARCO NATURALE REGIONALE
POSADA TORPÈ LODÈ BITTI

REGOLAMENTO

**PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL
PERSONALE INTERNO DELLA QUOTA PARTE DEL
“FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE”**

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

Approvato con deliberazione dell' Assemblea del Parco n..... del

Seleda P

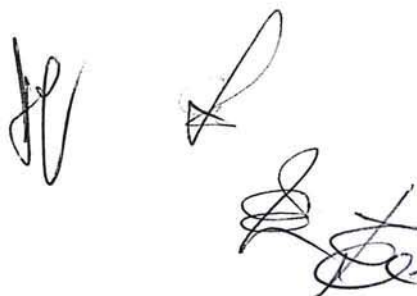
[Signature]

[Signature]

[Signature]

INDICE

Art.	Descrizione
1	Oggetto del regolamento e principi generali
2	Definizioni
3	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
4	Fondo per l'innovazione
5	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
6	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
7	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
8	Assicurazioni
9	Disposizioni Varie
10	Rinvio
11	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo").

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni."

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016: *"Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113."*

Infine l'art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: *"Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8."*

Articolo 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
- B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.

- D) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
- F) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 3.
- G) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- H) "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche e per l'innovazione di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.
- I) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Articolo 3

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il Fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.
2. Il fondo di cui al comma precedente, è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
3. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
4. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da erogare.
6. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:



PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PROGRAMMAZIONE	5	Redazione programma OO.PP.	5
FASE DI GARA PROGETTAZIONE	10	Predisposizione e controllo degli atti di gara	10
VERIFICA PROGETTI	15	Attività di verifica progetto	5
		Validazione del progetto	10
FASE DI GARA LAVORI	15	Predisposizione e controllo degli atti di gara	15
FASE ESECUTIVA	10	Direzione lavori	5
		Collaudo Statico e/o tecnico amministrativo	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	45	Responsabilità del Procedimento	45
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURA			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5
FASE DI GARA PROGETTAZIONE	10	Predisposizione e controllo degli atti di gara	10
FASE DI GARA	20	predisposizione e controllo degli atti di gara	15
		funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	5
FASE ESECUTIVA	30		
		Direzione Esecuzione del Contratto	20
		Verifica di conformità	10
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	35	Responsabilità del Procedimento	35
Totali	100		100

7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
8. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
9. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
10. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **20%** della corrispondente aliquota. La restante quota (dell'**80%**) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
11. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte dal responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
12. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
13. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.
14. Per i compiti svolti dal responsabile della centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, una quota parte, pari a un quarto dell'incentivo previsto dall'art. 1 del presente regolamento.
15. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Articolo 4

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superio;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti previste dal presente regolamento, è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici dell' Ente Parco.
4. Il Responsabile competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile del Servizio Tecnico.
5. La quota percentuale relativa alla Responsabilità di procedimento verrà liquidata in maniera proporzionalmente ai valori stabiliti per le fasi completate.

Articolo 5

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. I responsabili dei procedimenti istruttori, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di Servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Responsabile di Servizio perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati all' Ente, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 6

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
4. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
5. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica quadrimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse nel periodo
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 7

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:

A) Incremento di costo dell'opera appaltata;

B) Incremento dei tempi di esecuzione;

1. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
2. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
3. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$Ir = It - ((It/t)*r) + (It/K)*\Delta k)$$

Dove:

Ir = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – Ir sempre ≥ 0)

It = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5) Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Articolo 8

ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."

Articolo 9

DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Direttore dell' ente Parco.

Articolo 10

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione, a seguito di presa d'atto dello stesso da parte della delegazione trattante.
2. Il presente regolamento dovrà essere trasmesso ai titolari di posizione organizzativa e al personale dipendente interessato, al Nucleo di Valutazione e al Revisore dei Conti
3. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'albo pretorio on-line.